

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2007319**
Data: **11/11/2019**

Oggetto: **gli acconti di novembre**
Allegati: **NO**

GLI ACCONTI DI NOVEMBRE

Gentile Associato,

il prossimo 30 novembre (quest'anno il termine slitta al **02 dicembre** in quanto il 30 novembre è sabato) è la data di scadenza per l'acconto Irpef (comprese imposte sostitutive), Ires, Ivie, Ivafe, Irap, Ivs (per artigiani e commercianti), nonché del contributo Inps per la gestione separata dei lavoratori autonomi, relativo al periodo di imposta 2019, [ma le regole per alcuni soggetti sono cambiate.](#)

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale assoggettate a ISA, i versamenti di acconto dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP sono effettuati in due rate, ciascuna nella misura del 50%.

Ciò è quanto prevede il decreto fiscale 2020 che, di fatto, fissa l'acconto per il 2019 al 90% anziché, come previsto per tutti gli altri contribuenti, al 100%.

La riduzione (al 90%) degli acconti d'imposta per i soggetti ISA è confermata per il 2019, ma non per il 2020 (che rimane al 100%).

Le regole generali

Rimane fermo che per tutti gli altri contribuenti, non soggetti agli ISA, l'acconto sarà sempre dovuto nella misura del 40% come prima rata e 60% come seconda rata o del 100% per chi versa in unica rata.

In base alle norme in vigore, infatti, l'acconto è pari al 100% dell'imposta dichiarata nell'anno precedente e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell'importo:

- con unico versamento, entro il 30 novembre (quest'anno il termine slitta al 02 dicembre in quanto il 30 è sabato), se l'acconto è inferiore a 257,52 euro;
- in due rate, se l'acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima rata, pari al 40%, che deve essere versata, insieme al saldo per l'anno precedente, la seconda, cioè il restante 60%, entro 30 novembre (quest'anno il termine slitta al 02 dicembre in quanto il 30 è sabato).

L'acconto non è dovuto se l'imposta relativa al periodo precedente è di ammontare non superiore a 51,65 euro, per i contribuenti Irpef, e a 20,66 euro per i contribuenti Ires.

La base di calcolo è dato dal valore del rigo "differenza" del modello Redditi (in pratica si tratta di un calcolo sul dato storico dell'imposta dovuta per l'anno precedente). Le imposte su cui calcolare gli acconti, però, devono essere spesso ricalcolate in applicazione di specifiche norme di legge.

Si segnala, inoltre, di prestare particolare attenzione alle specifiche regole di determinazione degli acconti d'imposta 2019 in caso di passaggio da un regime all'altro.

Indirizzo
Corso Vittorio
Emanuele II, 18
00186 – Roma

Codice Fiscale
05441090585

Telefono
(+39)
0668300441
(+39)
0668300442
Telefax
(+39)
0668300445

Mail
agisco@assoagisco.it
agisco@pec.assoagisco.it

Web
www.assoagisco.it

Novità introdotte con il decreto fiscale

Solo per i soggetti ISA e per coloro che partecipano a soggetti ISA in regime di trasparenza, l'acconto viene rimodulato in due rate ciascuna pari al 50%.

La situazione che oggi si può presentare è la seguente:

- chi ha già versato la prima rata (si ricorda che per questi soggetti, il versamento è slittato al 30 settembre 2019 o 30 ottobre con lo 0,4%), pari al 40%, verserà, entro il 2 dicembre, la seconda rata non più pari al 60% ma al 50%, per cui verserà, in tutto, il 90%;
- chi versa in unica soluzione verserà, sempre entro il 2 dicembre, il 90% (anziché il 100%).

E' fatto salvo quanto eventualmente già versato per l'esercizio in corso con la prima rata di acconto, con corrispondente rideterminazione della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico.

Inoltre, va tenuto presente che se per il 2019 ci sarà un beneficio in termini finanziari, lo stesso non si potrà dire per il 2020 in quanto l'acconto complessivo resta fissato al 100% (50% + 50%), con l'aggravio che il primo (per chi è tenuto a versarlo) sarà maggiore rispetto a quanto dovuto sino ad ora.

Alla luce di quanto previsto dall'articolo 58 del decreto fiscale 2020, infatti, i contribuenti potranno ricalcolare l'importo dovuto con le nuove regole. Si tratta, in sostanza, di una riduzione per effetto della quale invece del 60% sarà possibile versare il 50% (per coloro che ovviamente hanno già versato il primo acconto del 40%).

Rimane fermo che, per evitare future complicazioni, anche per gli acconti in scadenza il 02 dicembre prossimo, si può rinunciare alla rideterminazione degli acconti ed eseguire i versamenti della seconda rata nella misura già calcolata del 60%.

A regime, comunque, dal prossimo anno, gli acconti dovranno essere versati in due rate - giugno e novembre - pari al 50% ciascuna.

Ulteriori considerazioni

La norma è applicabile anche ai soggetti forfettari?

In linea teorica sì, essendo questi soggetti stati interessati dalla proroga prevista per i contribuenti ISA, ma sarebbe opportuno un chiarimento in proposito e, quanto meno, che ciò venga esplicitato.

Sarebbe indispensabile (e urgente) una conferma da parte dell'Agenzia delle Entrate che, così come la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019, anche la rimodulazione degli acconti riguarda i contribuenti che applicano il regime forfettario o quello dei minimi, o dichiara altre cause di esclusione dagli ISA (ad eccezione di chi dichiara ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito) o determina il reddito con altri criteri forfettari.

Il versamento della 2ª o unica rata **non** può essere **rinviato** ai 30 giorni successivi (neppure mediante il versamento della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo) e **non** può essere oggetto di **rateazione**.

Non devono versare l'acconto coloro che:

- nel corso del 2018 hanno cessato l'attività (es. Titolari di Agenzie Ditte individuali) e non hanno altri redditi per il 2019;
- sono deceduti nel corso del 2018 o nel periodo 1/1/2019 – 30/11/2019 (per il versamento dell'acconto è necessario che il soggetto d'imposta esista al momento in cui è dovuto l'acconto, mentre l'obbligo non sussiste per gli eredi);
- nel corso del 2019 hanno iniziato l'attività e non hanno conseguito redditi nel 2018;
- per l'anno 2018 non hanno presentato la dichiarazione dei redditi perché non tenuti anche se per l'anno in corso tale obbligo sussiste.

Determinazione dell'acconto per la cedolare secca

L'acconto della cedolare secca per l'anno 2019 è dovuto nella misura del 95%.

L'acconto della cedolare è **unitario**, quindi per verificare se l'importo dell'acconto dovuto debba essere versato in due rate o in unica soluzione, ovvero per verificare se l'acconto non sia dovuto, **occorre sommare tutti gli importi della cedolare secca dovuta per ogni contratto di locazione per il quale sia stata esercitata la relativa opzione nel periodo di riferimento.**

L'acconto sulla Cedolare Secca è dovuto se l'imposta calcolata in un determinato anno (riferita ai redditi da locazione percepiti nell'anno precedente), è superiore a € 51,65.

L'acconto deve essere versato:

- con unico versamento, entro il 30 novembre (quest'anno il termine slitta al 2 dicembre in quanto il 30 è sabato), se l'acconto è inferiore a 257,52 euro;
- in due rate, se l'acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima rata, pari al 40%, che deve essere versata, insieme al saldo per l'anno precedente, la seconda, cioè il restante 60%, entro il 30 novembre (quest'anno il termine slitta al 02 dicembre in quanto il 30 è sabato).

Determinazione dell'acconto IRAP

Per quanto riguarda l'Irap, la misura dell'acconto 2018 segue le **regole delle imposte dirette** previste per il soggetto obbligato al versamento.

Le Regioni che presentano condizione di deficit sanitario per le quali, ai fini del versamento dell'acconto 2019 trovano applicazione maggiorazioni di aliquota, l'acconto IRAP va determinato:

- con il metodo storico, assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando l'aliquota d'imposta maggiorata;
- con il metodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella determinata applicando al valore della produzione previsto l'aliquota d'imposta maggiorata.

Ricalcoli acconti

Come sopra evidenziato, l'acconto da versare viene in genere conteggiato in via automatica prendendo come base l'imposta dovuta per l'anno precedente risultante dalla dichiarazione 2019 periodo d'imposta 2018 (**metodo storico**).

Si ricorda che il contribuente che prevede una minore imposta da dichiarare nella prossima dichiarazione, può rideterminare gli acconti d'imposta 2019 ricorrendo al **metodo previsionale**.

Applicando il metodo previsionale, però, occorre prestare particolare attenzione perché nel caso in cui la previsione effettuata dovesse successivamente rivelarsi errata per difetto, saranno applicate le sanzioni previste per l'insufficiente versamento dell'acconto nella misura del 30%.

E' possibile regolarizzare il versamento tramite ravvedimento operoso.

Determinazione dell'acconto INPS Gestione commercianti

I contribuenti iscritti negli elenchi nominativi dei commercianti devono versare il contributo INPS in acconto sul reddito eccedente il minimale entro i termini previsti per il versamento degli acconti IRPEF.

La misura dell'acconto si determina sulla base del reddito assoggettato a contribuzione, rilevabile dal quadro RR del Modello Dichiarazione dei Redditi 2019 (per l'anno 2018).

Determinazione dell'acconto INPS Gestione separata

L'acconto complessivo è pari all'80% del contributo dovuto sul reddito 2018 indicato nel Modello Dichiarazione dei Redditi 2019 (per l'anno 2018).

Il contributo dovuto a titolo di acconto per il 2019 è calcolato applicando al reddito conseguito nel 2018 le aliquote contributive previste per il 2019.

Modalità di versamento degli acconti

Il versamento va effettuato utilizzando esclusivamente il **modello F24** che può essere inviato anche tramite gli intermediari autorizzati.

Si evidenzia di prestare particolare attenzione circa le modalità presentazione/compensazione dei modelli F24 ammesse dalla normativa ad oggi in vigore.

Gli importi dovuti a titolo di acconto possono essere compensati con i crediti d'imposta risultanti dalla dichiarazione presentata per l'anno 2018 e non ancora utilizzati.

Sanzioni

In caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento degli acconti è prevista una sanzione del 30% oltre agli interessi.

E' prevista la possibilità di sanare la violazione avvalendosi del **ravvedimento operoso**, pagando la sanzione ridotta oltre agli interessi legali.

Per i contributi INPS il ravvedimento operoso non è applicabile.

Cordiali saluti.

Per **A.GI.SCO**.

Studio Lerro - Bondavalli